

Art. 2

(Autorizzazione all'installazione del distributore automatico)

1. Ai sensi dell'articolo 41 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche, la collocazione del distributore automatico di prodotti del tabacco nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale di riferimento è consentita previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica. Per ogni singolo operatore economico può essere autorizzato un solo distributore automatico.
2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, il distributore automatico di prodotti del tabacco, sia esso collocato su suolo privato sia su suolo pubblico, non deve costituire in alcun modo ingombro alla viabilità, deve essere situato in stretta aderenza al muro del negozio e deve rientrare nelle seguenti dimensioni massime: 200 centimetri di altezza - 90 centimetri di larghezza - 70 centimetri di profondità.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'Ufficio Urbanistica, presentando la documentazione prevista per esposizione pubblicitaria, come da allegato "A". **Tale disposizione non si applica per le autorizzazioni già rilasciate dall'Ufficio Urbanistica.**
4. Sono fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa di settore per l'occupazione di suolo pubblico e il pagamento della corrispettiva tassa. I distributori sono esentati dal pagamento della tassa di pubblicità straordinaria.
5. Nel Centro Storico della Capitale e nei centri storici, così come individuati dall'articolo 1 dell'Allegato "B" della Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche, in attesa dell'adozione dei rispettivi Piani di Valorizzazione, l'autorizzazione all'installazione del distributore automatico di prodotti del tabacco nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale deve essere preceduta da parere favorevole della Commissione Politiche Territoriali.

Manzo
...
...
...

PSA
PDCS-4S
Aj
INDIPENDENTE

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 13/10/2013 h. 10:39
Manzo RP